

Tribunale di Milano

Sezione terza civile

3350/2015 R. G. E.

Il G. E., dott. Giuseppe Fiengo, sciogliendo la riserva che precede,

rilevato che, con atto di pignoramento presso terzi, B[REDACTED] s.a., società avente sede legale in Quartino (Svizzera), ha intimato ai terzi Bu[REDACTED] s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Milano, viale Tunisia 23 e all'I.N.P.S., con sede amministrativa in Milano, via Gonzaga n. 6 di non disporre delle somme, titoli, crediti o cose a qualunque titolo da tali terzi dovuti a P[REDACTED] C[REDACTED] e tanto a tutela di un proprio credito risultante da lodo arbitrale della Camera di Commercio, dell'Industria e dell'Artigianato del Cantone Ticino del quale la Corte di Appello di Roma, in data 13.3.2014, ha dichiarato l'efficacia esecutiva nel territorio italiano;

rilevato che, secondo quanto risulta dagli atti di causa, P[REDACTED] C[REDACTED], già residente in Montecarlo, è - attualmente- cittadino italiano iscritto all'AIRE del Comune di Milano e residente in [REDACTED]  
[REDACTED]-Banglamun, Thailandia;

rilevato che, ai sensi dell'art. 26bis, co. 2, c.p.c., quale introdotto dall'art. 19, co. 1, lett. b), d. l. n. 132/14 (convertito nella l. n. 162/2014) *“Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”*;

rilevato che il debitore non ha in Italia residenza, domicilio o dimora;

ritenuto che tale circostanza non valga tuttavia ad escludere la competenza di questo Tribunale;

ritenuto in particolare che sia innanzi tutto necessario verificare l'esistenza della giurisdizione italiana (e, solo successivamente, sia possibile verificare l'applicabilità dell'art. 26bis c.p.c. -che è norma sulla competenza-);

ritenuto che, ai fini della verifica della giurisdizione sia necessario aver riguardo alla Convenzione di Lugano del 30.10.2007;

rilevato che, ai sensi dell'art. 4.1 di tale Convenzione, *“Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato vincolato dalla presente convenzione, dalla legge di quello Stato, salva l'applicazione degli articoli 22 e 23”* e che, ai sensi dell'art. 22, n. 5 della stessa Convenzione, indipendentemente dal domicilio hanno competenza (meglio, avuto riguardo all'ordinamento interno, giurisdizione) esclusiva *“in materia di esecuzione delle decisioni, i giudici dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio ha luogo l'esecuzione”*;

ritenuto pertanto necessario verificare quale sia lo Stato *“nel cui territorio ha luogo l'esecuzione”*;

ritenuto che l'individuazione di tale Stato non sia agevole in caso di espropriazione di crediti, avuto riguardo alla natura immateriale del credito e, pertanto, alla difficoltà di localizzazione dello stesso;



ritenuto che la norma da ultimo riprodotta possa essere interpretata, sulla base del Protocollo n. 2 alla Convenzione di Lugano, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia formatasi con riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ed al regolamento CE/44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;

rilevato che, in più occasioni, il giudice di Lussemburgo ha ribadito come i criteri di competenza esclusivi disciplinati all'art. 16 della Convenzione di Bruxelles del 1968 (la cui formulazione è analoga all'art. 22 della Convenzione di Lugano che viene qui in rilievo nonché all'art. 22 del regolamento CE/44/01) rispondono all'esigenza di individuare quale giudice legittimato a conoscere in via esclusiva della controversia il giudice che, in quanto in posizione di maggiore prossimità con la controversia, sia in grado di assicurare la massima efficienza nell'amministrazione della giustizia, anche in considerazione dell'eventuale necessità di svolgere attività istruttoria (Corte di Giustizia C. E., 14.12.1977, C – 73/77, *Theodorus Engelbertus Sanders c. Ronald Van der Putte*, Corte di Giustizia C. E., 4.7.1985, C. 220/84, *AS – Autotelie Service GmbH c. Pierre Malhè*);

ritenuto che giudice di prossimità sia, con riferimento al presente procedimento, il giudice italiano il quale –tra l'altro- sarà tenuto, ai sensi del novellato art. 549 c.p.c., a risolvere con ordinanza le eventuali contestazioni sorte in ordine alla dichiarazione del terzo “*compiuti i necessari accertamenti*”;

ritenuto in particolare che il giudice (dell'esecuzione) italiano possa –meglio di altri- svolgere la (ormai deformalizzata) attività istruttoria eventualmente necessaria per accertare il rapporto tra il debitore ed i due terzi (aventi entrambi sede in Italia);

ritenuto che tale conclusione non sia pregiudicata dall'orientamento della Suprema Corte che non riconosce al terzo la qualità di parte del procedimento di espropriazione presso terzi, anche in considerazione della necessità di rendere delle norme della Convenzione di Bruxelles del 1968, del regolamento CE 44/01, del regolamento CE 1215/12 (e, alla luce del Protocollo 2 della Convenzione di Lugano, anche della stessa Convenzione di Lugano), un'interpretazione autonoma;

ritenuto che, fermo il carattere assorbente delle considerazioni sopra svolte, la soluzione qui accolta appare del resto conforme anche al principio di prevedibilità del foro (che costituisce fondamentale principio del diritto internazionale privato espressamente contemplato, tra l'altro, già dal considerando 11 del regolamento CE 44/01, oggi considerando 15 regolamento CE 1215/12) sia perchè, ancorando la giurisdizione al giudice del luogo in cui ha sede il terzo (il quale, di regola, non ha interesse ad eseguire la prestazione dovuta nei confronti del debitore esecutato –proprio creditore- o nei confronti del creditore precedente), consente di individuare preventivamente il giudice munito di giurisdizione senza possibilità che tale giudice muti in conseguenza di condotte del debitore esecutato tese a sottrarsi all'esecuzione sia perchè la soluzione qui accolta prescinde del tutto dalla natura (non infrequentemente ignota al creditore) del rapporto tra debitore e terzo;

ritenuto che, individuata la giurisdizione italiana, sia necessario verificare la competenza di questo giudice;



ritenuto che, non essendo individuabile la competenza di alcun giudice italiano alla luce dell'art. 26bis c.p.c., la competenza debba essere ravvisata alla luce della sede del terzo e che, pertanto, competente sia il Tribunale di Milano;

rilevato che all'udienza che precede il creditore ha dichiarato di non aver ricevuto dichiarazione dai terzi ed ha quindi chiesto, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., fissarsi nuova udienza;

letto l'art. 548 c.p.c.

fissa nuova udienza in data 15.10.2015, ore 11:50, disponendo che il precedente notifichi il presente provvedimento ai terzi almeno dieci giorni prima della nuova udienza e precisando altresì che ove il terzo non compaia a tale nuova udienza o, comparendo, rifiuti di fare la dichiarazione, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si intenderà non contestato ai fini del presente procedimento e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Si comunichi.

Milano, il 21.7.2015.

Il G. E.

Dott. Giuseppe Fiengo

